



Michele PARTIPILO
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Circolare n. 7 del 8/6/2011

Oggetto: Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini iva di importo non inferiore a 3.000 euro

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 30 maggio, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'I.V.A. di importo non inferiore a 3.000 euro, adempimento introdotto dall'art. 21 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, successivamente modificato dal provvedimento del 14 aprile 2011, ha dato attuazione concreta a tale adempimento definendo i soggetti obbligati alla comunicazione, l'oggetto e gli elementi da trasmettere, le modalità tecniche di trasmissione dei dati e dei termini entro i quali le comunicazioni devono essere inviate all'Agenzia.

L'obbligo di comunicazione riguarda non solo le operazioni effettuate tra soggetti I.V.A. ma anche quelle in cui cessionario o committente risulti essere il consumatore finale.

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti I.V.A. quindi anche:

- i soggetti in regime di contabilità semplificata;
- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole;
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente;
- i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972;
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 388 del 2000.

Viene precisato che sono invece esonerati dalla comunicazione i soggetti che si avvalgono del regime dei minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 116, della legge n. 244 del 2007.

La circolare riepiloga le operazioni escluse dall'obbligo di comunicazione:

- importazioni;
- esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 633 del 1972 (in quanto soggette all'obbligo di emissione della bolletta doganale e, pertanto, già conosciute dall'Amministrazione Finanziaria);
- cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;

- operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria;
- operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'I.V.A., qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, VI comma, del D.P.R. n. 605 del 1973.

Viene precisato che sono escluse dalla comunicazione anche le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario e i passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura.

I termini per l'invio della comunicazione sono i seguenti:

- **entro il 31 ottobre 2011, le operazioni di importo pari o superiore ai 25.000 euro al netto dell'I.V.A. rese e ricevute nel periodo d'imposta 2010, limitatamente a quelle per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura;**
- **entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell'I.V.A. rese e ricevute nel periodo d'imposta 2011, per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura;**
- **entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell'I.V.A. per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.**

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*